DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST

Struttura Semplice Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

C.T. Arpa n.: G07_2020_01059_001

Risultato atteso: B2.02

Oggetto: Istanza di rinnovo/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per allevamento intensivo di pollame

Ditta: Società Agricola CO.AGRI s.a. r.l.

Comune di: Comune di Montechiaro d'Asti (AT)

Redazione	**Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti** **Nome: dott.ssa Valeria Gai**	Firmato elettronicamente Valeria Gai ARPA Piemonte Struttura G.08.01 Data: 2020.08.07 14:27:53 +02'00'
Redazione	**Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti** **Nome: dott. Claudio Varaldi**	
Redazione	**Funzione: Tecnico Attività di Produzione** **Nome: dott.ssa Sara Vazzola**	Firmato elettronicamente Sara Vazzola ARPA Piemonte Struttura G.07.02 Data: 2020.08.07 14:24:17 +02'00'
Verifica	**Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti – PO** **Nome: Ing. Francesca Valenzano**	Firmato elettronicamente Francesca Valenzano ARPA Piemonte Struttura G08.01 Data: 2020.08.07 14:20:13 +02'00'
Approvazione	**Funzione: Responsabile Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti** **Nome: Dott. Maurizio Battegazzore**	Firmato digitalmente da:Maurizio Battegazzore Data:11/08/2020 15:37:03

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Premessa

La presente relazione valuta la documentazione prodotta per l'esame dell'assetto autorizzativo in essere in capo all'installazione IPPC CO.AGRI - Cooperativa agricola a responsabilità limitata, nel comune di Montechiaro d'Asti (AT), reg. Reale 28. Il riesame è finalizzato al riesame dell'AIA con adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017, concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini ai sensi della direttiva 2010/75/UE (Dir. IED).

1. Analisi documentale e richiesta di integrazioni

Vista la documentazione trasmessa, al fine di una valutazione organica e completa è necessario l'ottenimento di documentazione integrativa inerente agli aspetti nel seguito illustrati.

Analisi puntuale delle Batc inerenti al settore di riferimento

Nella propria relazione tecnica, l'Azienda ha prodotto uno specifico allegato tecnico in cui ha effettuato l'analisi puntuale di ogni migliore tecnica disponibile illustrata nel documento europeo recante le Batc di settore, con riferimenti tecnici e/o giustificazioni inerenti all'attuale applicazione, applicabilità (con eventuale, relativa ipotesi applicativa), non applicabilità nelle condizioni in essere.

In relazione all'analisi delle BATc si allega alla presente, contributo recante la posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, trasmesso alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018, che prende in particolare considerazione gli impatti correlati agli obiettivi di qualità dell'aria e agli obiettivi di qualità di acque superficiali e sotterranee ai sensi della direttiva WFD, a causa della pressione esercitata dall'agricoltura.
Fermo restando quanto sopra, premesso che tra le Migliori Tecniche Disponibili l'applicazione di quelle a più elevata prestazione ambientale nel contenimento delle emissioni è ritenuta necessaria e non prorogabile, si pone l'attenzione sui seguenti aspetti.

Si prende atto dell'assenza di stoccaggi dedicati per le deiezioni solide (pollina), in quanto le stesse vengono di norma conferite direttamente all'adiacente impianto a biogas in occasione della rimozione periodica (ogni 2/3 giorni dal capannone 5 con allevamento in batteria; a fine ciclo dai capannoni 2, 3 e 4 con allevamento a terra e dai capannoni 6 e 7 con allevamento all'aperto).
Si prende pertanto atto che, nella normale gestione, non sussiste la necessità di applicazione di quanto previsto dalle BATc 14 e BATc 15.
In relazione a quanto sopra espresso, si richiede di motivare la stima, pari a 7 t/anno, delle emissioni annuali in fluso di massa di NH3 da stoccaggio dichiarata a pag. 17 della relazione tecnica.
Si chiede inoltre di dettagliare l'ipotesi di gestione della pollina (in particolare proveniente dalla rimozione periodica dal capannone 5) nel caso di impossibilità di conferimento immediato all'impianto biogas (ad esempio causa surplus) e contemporanea impossibilità di spandimento immediato sui terreni (ad esempio, in circostanze in cui non sussistono i requisiti previsti dalla BATc 20).

Si richiede di chiarire come venga gestita la quota annuale di liquami prodotti, la cui quantità massima è dichiarata pari a 10 m3/anno (stimata, nella reale gestione, pari ad un massimo di 2,2 m3/anno, provenienti dal solo capannone 5), specificando in particolare se per gli stessi sia previsto uno stoccaggio (da descrivere in tal caso) e quali siano le modalità di impiego/smaltimento previste. L'eventuale stoccaggio dovrà essere descritto nella documentazione integrativa e dovrà risultare gestito in riferimento alla BATc 16 e secondo quanto indicato nella posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle BATc in ambito agro-zootecnico.

Relativamente alle emissioni di ammoniaca dai sei capannoni a ventilazione forzata adibiti ad allevamento delle galline ovaiole, con riferimento alla Tabella 3.1 della BATc 31 e in analogia ad impianti similari presenti in Provincia di Asti la scrivente Agenzia ritiene che il limite in flusso di

massa annuale di NH3 da stabulazione, proveniente dai sei capannoni, debba attestarsi intorno alle 4,5 t/anno complessive, calcolate sulla base della potenzialità massima dell'azienda per ciascuna delle tipologie di allevamento adottate nei vari capannoni (sistema a gabbie nel capannone 5, sistemi alternativi alle gabbie nei restanti capannoni) e delle corrispondenti metodiche impiantistiche e gestionali impiegate (sistema di ventilazione, modalità e periodicità di rimozione della pollina); in ogni caso, ai sensi della suddetta Tabella 3.1, tale limite non potrà essere superiore alle 5,8 t/anno complessive. Il rispetto di tali limiti andrà perseguito mediante l'applicazione e l'eventuale implementazione, dove tecnicamente realizzabile, delle migliori tecniche disponibili elencate nella BATc 31 e nella sezione 4.13.1, associate ad una corretta gestione delle stesse. In caso di necessità di implementazione di tali tecniche al fine di perseguire il rispetto dei suddetti limiti, si richiede una rivalutazione puntuale della loro applicabilità, al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per galline ovaiole.
Si richiede infine di confermare che nei capannoni la ventilazione sia di tipo naturale (con l'eventuale attivazione aggiuntiva dei ventilatori a parete descritti), come dichiarato in relazione tecnica e in altri allegati, e non di tipo forzato, come si dedurrebbe invece dalla portata di 40000 Nm3/h indicata nel quadro riassuntivo delle emissioni proposto a pag. 27 della relazione tecnica). In caso di ventilazione naturale, si richiede di rivedere in tal senso il quadro riassuntivo.

In merito a quadro riassuntivo, si fa altresì presente che i punti di emissione associati a tutte le caldaie ad uso civile dell'azienda, eventuali postazioni di ricarica batterie e sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto dovranno risultare elencati nel quadro riassuntivo delle emissioni (includendo, per quanto riguarda le caldaie, l'indicazione della potenzialità termica e del tipo di combustibile impiegato), unitamente agli sfiati dei silos dei mangimi e all'emissione di NH3 da stabulazione già presenti; le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori sono considerate trascurabili, purché sia utilizzato, come fluido di raffreddamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali processo.

Sulla base degli elevati valori di flussi di massa annuali di CH4 riscontrati in impianti similari presenti sul territorio provinciale e in riferimento a quanto espresso nel documento contenente la posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, si richiede all'ente autorizzante di prescrivere nel nuovo atto autorizzativo un monitoraggio, da effettuarsi con metodica di calcolo analoga a quella indicata per il NH3 nel paragrafo relativo al PMC, a partire da misurazione della concentrazione di CH4 mediante adsorbitori passivi, nelle più gravose condizioni di esercizio, durante la fase di avvio e messa a regime dello stabilimento. In merito al numero e al posizionamento degli adsorbitori passivi e ai dati meteoclimatici da allegare al suddetto monitoraggio di CH4, si faccia riferimento a quanto richiesto per i monitoraggi annuali di NH3 nel paragrafo relativo al PMC. I risultati del monitoraggio effettuato dovranno essere trasmessi all'Ente autorizzante, al fine di procedere ad una valutazione in merito alla necessità o meno di prevedere limiti aggiuntivi per il parametro CH4: in caso di riscontro di valori elevati, l'azienda dovrà inoltre presentare una proposta di modalità tecniche e operative da implementare in azienda ai fini di perseguire una riduzione delle emissioni di metano in atmosfera.

Si fa presente che le operazioni di scarico del mangime devono essere effettuate in modo da evitare, per quanto possibile, emissioni diffuse di polvere (a tale scopo, si condividono la modalità di riempimento dei silos proposta, che privilegia la diminuzione della velocità di scarico a scapito dell'aumento del tempo di scarico), tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006.
Nella fase di pulizia dei capannoni al termine di ogni ciclo di allevamento, si raccomanda particolare attenzione durante l'operazione di insufflazione di aria compressa su muri, gabbie e mangiatoie, al fine di convogliare il residuo polveroso verso un lato del capannone per poi asportarlo, evitando per quanto possibile l'emissione diffusa di polveri all'esterno dei capannoni

stessi. Si raccomanda inoltre di provvedere ad una adeguata pulizia periodica del piazzale e degli spazi di manovra.
Si prende atto della valutazione puntuale e dettagliata dell'applicabilità delle singole tecniche elencate nella BATc 11 e, in particolare, delle tecniche attualmente individuate ed applicate al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico.
Si segnala infine che dovrà essere garantita idonea manutenzione della piantumazione presente nello stabilimento, utile per contribuire al benessere degli animali, al miglioramento dell'inserimento dell'allevamento nel paesaggio e alla limitazione della dispersione di odori e di polveri.

In merito alla gestione degli effluenti zootecnici, l'azienda ha dichiarato di cedere la (quasi) totalità della pollina prodotta all'impianto a biogas adiacente e di destinare l'eventuale quota di pollina residua a spandimento mediante aratura su terreni di proprietà.
Per quanto riguarda lo spandimento (anche in caso di asservimento), si richiama quanto espresso nel documento relativo alla posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle BATc in ambito agro-zootecnico: laddove applicabili, vanno privilegiate le tecniche che comportano l'incorporazione immediata delle deiezioni, consentendo il contenimento delle emissioni ed evitando il deflusso verso i corpi idrici superficiali. In alternativa, deve essere perseguita l'incorporazione degli effluenti nel più breve tempo possibile (anche immediata, con aratura come previsto dall'azienda, o con dischi) e comunque non oltre le 4 ore dalla distribuzione (BATc 22), come peraltro indicato dalla ditta per la parte residuale di pollina, dalla stessa utilizzata per lo spandimento in proprio.

Nel caso di spandimento, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, si evidenzia l'importanza della tecnica descritta dalla BAT 20.b, ossia la previsione di mantenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e le zone ove vi è il rischio di deflusso verso i corpi idrici (ad esempio una striscia di terra non trattata). L'applicazione di questa tecnica consentirebbe di evitare il deflusso degli effluenti nei corpi idrici superficiali, una delle cause più frequenti di inquinamento delle acque. Si rammenta che con la D.D. 05/04/2012 n. 296 la Regione Piemonte ha recepito il decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm. e ii. e DGR n. 88-3598 del 19/03/2012 che prevede per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ambientali la presenza di fasce tampone inerbite o arboreo/arbustive lungo i corsi d'acqua in caso di spandimento in prossimità.

Per quanto riguarda gli odori, premessa l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD al fine di impedirne la formazione, poiché la tipologia di attività costituisce potenziale fonte di emissioni maleodoranti e stante la presenza di recettori sensibili nelle zone limitrofe si segnala all'ente autorizzante la necessità che nell'atto autorizzativo sia prescritta l'applicazione di quanto previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione degli odori, secondo le modalità indicate) e dalla BatC 26 (PMC), qualora si verifichino/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità (ad esempio, in caso di esposti non correlabili ad eventi annotati sul registro di impianto, quali guasti temporanei o interventi di manutenzione straordinaria).
Si prende infine atto delle MTD applicate in azienda, in relazione a quelle previste dalla BATc 13.

Relazione di riferimento
Pur considerando le peculiarità del ciclo produttivo in questione, dovrà essere valutata, in conformità della normativa vigente, la predisposizione della relazione di riferimento di cui alla parte II, Titolo III bis, D.Lgs. 152/2006 s.m. e i. in relazione all'installazione IPPC in essere.

Rumore
In considerazione della preesistenza delle attività, del mantenimento dello *status quo* di impianti ed attrezzature, della mancanza di segnalazioni/esposti pervenuti, non si richiedono approfondimenti di natura acustica.

PMC

In riferimento al PMC, si allega alla presente modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA, di cui dovrà tenere conto, in generale e per quanto applicabile, il documento presentato.

Richiamato in toto quanto richiesto al par. 1.6 di tale modello, in relazione alla situazione in esame, si pone l'attenzione sulla necessità che nel monitoraggio di NH3, che dovrà avere cadenza annuale, vengano quantificate sia le emissioni in aria di Ammoniaca in t/anno provenienti dall'intero processo (stabulazione, eventuale stoccaggio, spandimento), sia le emissioni in aria di Ammoniaca specifica da stabulazione espressa come flusso di massa annuo di NH3 per ricovero in relazione al numero di capi medi allevati che abbiano terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato, secondo una delle tre metodiche indicate (cfr. BATc 25 e sezione 4.9.2 delle BATc).

Si pone inoltre l'attenzione sulla necessità che vengano altresì monitorate con frequenza almeno annuale le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero, secondo una delle due metodiche indicate al par. 1.6 del modello PMC Arpa (cfr. BATc 27 e sezione 4.9.2 delle BATc), posto che nel contesto in esame la scrivente Agenzia ritiene preferibile il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di polveri: a tal proposito, si richiede di individuare e dettagliare nella documentazione integrativa una proposta relativamente a modalità e a metodica di tale monitoraggio.

In merito alla metodica di monitoraggio dell'NH3, da individuarsi come detto tra le tre indicate nella BATc 25 (descritte in dettaglio nella sezione 4.9.2 delle BATc), la scrivente Agenzia ritiene maggiormente idoneo al contesto oggetto di valutazione il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di ammoniaca, da effettuarsi nelle più gravose condizioni di esercizio: in relazione a quanto indicato al par. 4.9.2 delle BATc si ritiene necessario l'impiego di adsorbitori passivi, in luogo delle fiale drager previste dal proponente, ritenute non adatte in relazione ai requisiti del monitoraggio. Gli adsorbitori passivi dovranno essere posizionati uno per ogni lato di ciascun capannone di stabulazione, in corrispondenza dei ventilatori di estrazione dell'aria se presenti, o in corrispondenza delle finestrature/aperture maggiormente significative in caso contrario, le quali dovranno risultare massimamente aperte in relazione alla normale gestione. Nel corso dei monitoraggi annuali di ammoniaca, i dati meteoclimatici della stazione della Rete Regionale individuata come riferimento dovranno essere elaborati per il periodo di monitoraggio e allegati a corredo delle misure effettuate.

La scrivente Agenzia si riserva di formulare ulteriori valutazioni su quanto sopra espresso, a seguito della documentazione integrativa prodotta dalla ditta.

Infine, fermo restando il confronto puntuale con il modello di PMC fornito da Arpa, si chiede di inserire i seguenti indicatori:

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi medi allevati *	m^3/capo/ anno	Calcolo	annuale
Consumo di azoto escreto (BAT 3)	Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/capo/anno	Calcolo	annuale
Consumo di fosforo escreto (BAT 4)	Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/ capo/anno	Calcolo	annuale

* "**numero di capi medi allevati**": si intende il numero di capi medi annui per categoria individuata dalle BATc che abbiano terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. *(Nota: Le BATc di recepimento dei BREF prevedono invece di rapportarsi al "posto animale" inteso come spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto*

conto della capacità massima di impianto.) Considerando il numero di capi medi allevati si ha la rispondenza reale dei consumi/produzioni dell'allevamento.

Altre considerazioni

Si segnala che il prodotto erbicida "NICOSH 4% SC" impiegato nell'azienda, come da scheda di sicurezza allegata all'istanza (sezione 16), contiene sostanze o miscele etichettate con l'indicazione di pericolo H351 ("Sospettato di provocare il cancro"). Stanti in particolare l'adozione della modalità di allevamento all'aperto e la tipologia produttiva dell'azienda, si rimanda all'ASL AT circa le valutazioni di competenza in merito.

Si chiede infine di specificare il funzionamento del sistema di disinfezione dei mezzi in entrata e in uscita e il destino del liquido risultante dall'operazione, soprattutto in relazione al ruscellamento conseguente ad eventi meteorici.

Conclusioni

L'Agenzia scrivente, al fine di potersi esprimere in sede definitiva, rimane in attesa della trasmissione delle integrazioni richieste al paragrafo precedente.

Allegati:

- posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, trasmesso alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018
- modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA

$$$$$

Arpa Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it